


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 27 dicembre 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2018, n. 1451.

Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Umbria.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2018, n. 1451.

Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Umbria.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare, il **“Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Umbria”**, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, corredato di n. 6 allegati;

2) di stabilire che i prelievi effettuati negli allevamenti siano svolti:

— dai Servizi veterinari di Sanità animale delle Aziende USL, per l'ottenimento della qualifica e per i controlli eseguiti nelle aziende con qualifica sospesa o revocata;

— dai veterinari liberi professionisti responsabili del programma, nominalmente individuati dagli allevatori e da questi comunicati ai Servizi veterinari di Sanità animale delle Aziende USL competenti per territorio, limitatamente ai controlli per il mantenimento della qualifica;

— dai Servizi veterinari di Sanità animale delle Aziende USL per il mantenimento della qualifica, in caso di attività coincidenti con l'esecuzione di altri piani di controllo;

3) di stabilire che i costi per l'ottenimento e il mantenimento della qualifica, se effettuati dalle Az. USL competenti per territorio in coincidenza con l'esecuzione di altri piani di controllo, siano a carico delle Az. USL (costi per i prelievi) e a carico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche **“Togo Rosati”** (costi per le analisi);

4) di stabilire che i costi dei prelievi e delle analisi per il mantenimento della qualifica e quelli effettuati negli allevamenti con qualifica sospesa o revocata sono addebitati all'allevatore e che i costi dei prelievi sono definiti dal **“Tariffario regionale delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità Operative dei Dipartimenti di prevenzione”** in vigore;

5) di sostenere, nell'ambito del **“Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Umbria”**, le attività descritte in premessa dei Servizi veterinari di Sanità animale dei Dipartimenti di prevenzione e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche **“Togo Rosati”** finanziando le Aziende USL Umbria 1 e USL Umbria 2 della Regione e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche **“Togo Rosati”** con un contributo complessivo, per il primo anno di attuazione, di € 127.000,00, così ripartito:

— € 70.700,00 alla Az. USL Umbria 1

— € 36.300,00 alla Az. USL Umbria 2

— € 20.000,00 all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche **“Togo Rosati”**;

6) di dare atto che le presenti assegnazioni trovano copertura finanziaria sul capitolo 02310 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2018;

7) di dare mandato al dirigente responsabile del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane, all'esecuzione del presente provvedimento.

to e alla liquidazione del finanziamento di € 127.000,00, di cui al precedente punto 5. secondo le seguenti modalità:

— il 75%, pari ad € 53.025,00 alla Az. USL Umbria 1, ad € 27.225,00 alla Az. USL Umbria 2 ed € 15.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", all'approvazione del presente provvedimento;

— il 25% pari ad € 17.675,00 alla Az. USL Umbria 1, ad € 9.075,00 alla Az. USL Umbria 2 ed € 5.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", alla presentazione, al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane, entro il 30 ottobre 2019, della relazione sull'attività svolta comprensiva della rendicontazione finanziaria, da parte della Az. USL Umbria 1, della Az. USL Umbria 2 e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati";

8) di delegare il dirigente responsabile del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane per quanto attiene l'individuazione e l'impegno ed erogazione di un eventuale finanziamento, per il secondo anno, delle attività del Piano di cui al punto 1, previa valutazione dell'andamento dello stesso nel primo anno di attuazione;

9) di delegare il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ove si rendessero necessarie;

10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1 e comma 2, del D.L.vo n. 33/2013;

11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Umbria.

La malattia di Aujeszky costituisce una delle più gravi patologie nel suino e, conseguentemente, è causa di pesanti perdite economiche a livello produttivo. Per tale motivo, molti Paesi industrializzati hanno attuato, negli anni, piani di eradicazione della malattia basati sull'utilizzo di appositi vaccini, sul blocco delle movimentazioni negli allevamenti infetti e sull'allontanamento dei soggetti con infezione latente.

Ai sensi delle norme internazionali in vigore, il prerequisito sanitario per consentire il regolare commercio è che la malattia di Aujeszky sia compresa tra le malattie soggette a denuncia (Capitolo 8.2 Terrestrial Animal Health Code dell'OIE e Decisione n. 2008/185/CE), così come è stato definito a livello nazionale dall'O.M. del 29 luglio 1982.

Oltre all'obbligo di denuncia, la Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e la Decisione n. 2008/185/CE e s.m.i., definiscono garanzie supplementari per tutelare gli scambi intracomunitari di suini e impongono agli Stati membri la definizione di misure sanitarie nei confronti dell'infezione attraverso piani di controllo ed eradicazione della malattia che rispondano alle esigenze di tutela del patrimonio suinicolo comunitario.

L'Italia, con il D.M. 1° aprile 1997, ha reso obbligatorio un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati, riproduttori e ingrassi, con l'utilizzo di vaccini.

In considerazione del fatto che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennità per malattia di Aujeszky e che, in caso di difficoltà da parte dell'Italia nell'ottenere analoga qualifica il comparto produttivo suinicolo potrebbe subire significative penalizzazioni, il Ministero della Salute, ravvisata la necessità di adottare un piano straordinario di controllo volto ad ottenere siero prevalenze in grado di avviare un piano di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE ha pertanto deciso di adottare misure sanitarie più stringenti.

Ciò ha comportato la modifica, da parte del suddetto Ministero, delle misure previste dal D.M. 1° aprile 1997, comprendenti, tra le altre, un aggiornamento dei programmi vaccinali, dell'iter sanitario per l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne e del piano di monitoraggio della malattia.

L'applicazione del Piano di controllo di cui al D.M. 1° aprile 1997, modificato successivamente dai DD.MM. 30 dicembre 2010 e 4 agosto 2011, ha determinato sul territorio della regione Umbria una sensibile diminuzione della prevalenza annuale di aziende risultate positive agli accertamenti diagnostici; nel triennio 2014-2017 tale prevalenza si è attestata al di sotto del 3%, ad eccezione dell'anno 2016 in cui si è registrato un lieve incremento di prevalenza, sia di aziende sia di capi.

Si sottolinea che la regione Umbria, pur non rientrando tra le prime produttrici nazionali in ambito suinicolo, è comunque caratterizzata dalla presenza di un sistema di produzione significativo il cui sviluppo va tutelato e inoltre ha la necessità di difendere alcune importanti produzioni locali tipiche (ad es. il prosciutto di Norcia IGP).

Da ciò deriva la necessità di migliorare sia la sanità degli allevamenti suinicoli sia lo sviluppo delle produzioni agroalimentari a garanzia della commercializzazione dei prodotti.

Visto quanto sopra, in considerazione delle modifiche degli obiettivi sanitari legati al piano nazionale di controllo

della malattia di Aujeszky, per la tutela del patrimonio suinicolo e a garanzia degli scambi intracomunitari e delle esportazioni dei prodotti, s'impone la necessità di integrare tale piano nazionale con un programma di monitoraggio e controllo regionale della malattia, che porti l'Umbria all'acquisizione della qualifica di regione indenne da Aujeszky; in particolare, l'obiettivo è arrivare all'eradicazione della malattia di Aujeszky e al conseguente riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della Decisione 2008/185/CE.

Pertanto è stato elaborato, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", e con la partecipazione dei Servizi veterinari delle Az. USL, un programma di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Umbria.

In tale Piano regionale viene previsto, tra l'altro, che i prelievi negli allevamenti e le relative analisi, siano effettuati, a seconda dell'obiettivo, come di seguito riportato nella seguente tabella di sintesi, nella quale vengono altresì riportati i Soggetti/Enti che si faranno carico dei relativi costi:

Obiettivo	Attività	Chi la fa	Chi la paga
Ottenimento qualifica di allevamento indenne ^o	prelievo	ASL	SSR – con specifico contributo regionale alle ASL
	analisi	IZSUM	A CARICO DELL'IZSUM, con contributo regionale per l'acquisto dei kit diagnostici
Mantenimento qualifica di allevamento indenne ^o	prelievo	VETERINARIO RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	A CARICO DELL'ALLEVATORE
	analisi	IZSUM	A CARICO DELL'ALLEVATORE
Sospensione o revoca qualifica di allevamento indenne	prelievo	ASL	A CARICO DELL'ALLEVATORE
	analisi	IZSUM	A CARICO DELL'ALLEVATORE
^o in caso di Attività coincidenti con l'esecuzione di altri Piani di controllo	prelievo	ASL	A CARICO DELLE ASL
	analisi	IZSUM	A CARICO DELL'IZSUM

Il Piano è stato infine partecipato alle associazioni di categoria nella riunione finale tenutasi, insieme ai Servizi veterinari delle Aziende USL e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", presso la Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane il 29 ottobre 2018 e da tutti i presenti unanimemente condiviso.

In tale occasione è stata ribadita la richiesta:

1. da parte delle Az. USL, di avere un contributo regionale al fine di fare fronte agli impegni dovuti dal Piano, secondo la previsione di attività, come di seguito specificato:

Azienda USL Umbria 1

Allevamenti suini da riproduzione					
Tipologia di allevamento (n. di scrofe presenti)	n. allevamenti	n. prelievi /allevamento	n. prelievi totali	Spesa totale per prelievi (euro) (1)	Spesa per ingresso in stalla (3)
<10	133	5 (2)	1330	3990	5320
10-59	15	50 (2)	1500	4500	0
>59	20	59 (2)	2360	7080	0
Totali parziali	168	114	5190	15570	5320
Totale generale spesa				20890	

Allevamenti suini da ingrasso					
Tipologia di allevamento (n. di suini presenti)	n. allevamenti	n. prelievi /allevamento	n. prelievi totali	Spesa totale per prelievi (euro) (1)	Spesa per ingresso in stalla (3)
30-69	18	35 (4)	1260	3780	0
70-799	50	50 (4)	5000	15000	0

>800	51	59 (5)	6018	18054	0
Totali parziali	119	144	12278	36834	0
Totale generale spesa				36834	
Allevamenti suini <30 capi					
Tipologia di allevamento (n. di suini presenti)	n. allevamenti	n. prelievi /allevamento	n. prelievi totali	Spesa totale per prelievi (euro) (1)	Spesa per ingresso in stalla (3)
<30	65	20 (4)	2600	13000	0
Totali parziali	65	20	2600	13000	0
Totale generale spesa				13000	

Azienda USL Umbria 2

Allevamenti suini da riproduzione					
Tipologia di allevamento (n. di scrofe presenti)	n. allevamenti	n. prelievi /allevamento	n. prelievi totali	Spesa totale per prelievi (euro) (1)	Spesa per ingresso in stalla (3)
<10	164	3 (2)	984	2952	6560
10-59	10	50 (2)	1000	3000	0
>59	2	59 (2)	236	708	0
Totali parziali	176	112	2220	6660	6560
Totale generale spesa				13220	

Allevamenti suini da ingrasso					
Tipologia di allevamento (n. di suini presenti)	n. allevamenti	n. prelievi /allevamento	n. prelievi totali	Spesa totale per prelievi (euro) (1)	Spesa per ingresso in stalla (3)
30-69	4	35 (4)	280	840	0
70-799	8	50 (4)	800	2400	0
>800	8	59 (5)	944	2832	0
Totali parziali	20	144	2024	6072	0
Totale generale spesa				6072	

Allevamenti suini <30 capi					
Tipologia di allevamento (n. di suini presenti)	n. allevamenti	n. prelievi /allevamento	n. prelievi totali	Spesa totale per prelievi (euro) (1)	Spesa per ingresso in stalla (3)
<30	85	20 (4)	3400	17000	0
Totali parziali	85	20	3400	17000	0
Totale generale spesa				17000	

- (1) Considerando 3 euro a prelievo senza ingresso in stalla per aziende da riproduzione e da ingrasso >30 capi e 5 euro a prelievo senza ingresso in stalla per aziende sotto i 30 capi.
 (2) Considerando un numero medio di prelievi non essendo possibile una stima precisa di tutti i suini campionabili (età > 5 mesi) presenti
 (3) Ingresso in stalla di 20 euro previsto solo per allevamenti con meno di 10 riproduttori.
 (4) Considerando un numero di prelievi medio, non essendo possibile una stima precisa.
 (5) Considerando il numero massimo di prelievi effettuabili.

Az. USL	Spesa
Umbria 1	€ 70.724,00
Umbria 2	€ 36.292,00
Totale Complessivo	€ 107.016,00

2. da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" di avere un contributo regionale per l'acquisto dei kit diagnostici, per un totale di euro 20,000,00.

Successivamente, con nota prot. n. 236036 del 5 novembre 2018, il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane ha portato all'attenzione del Ministero della Salute il Piano in oggetto per una sua valutazione ed il successivo inoltro ai competenti uffici della Commissione UE, al fine di ottenere l'inserimento in allegato II della Decisione 2008/185/CE, quale Regione che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della Decisione medesima nei confronti della malattia di Aujeszky.

Il Ministero della Salute, valutato positivamente il dossier inviato, contenente le informazioni elencate all'art. 9 della Direttiva 64/432/CEE e redatto secondo le linee guida della Decisione 2008/185/CE, ha trasmesso lo stesso, con nota prot. DGSAF 0029078-P-21/11/2018, al competente Organo della Commissione europea, per il successivo iter.

Tenuto conto dei tempi necessari alla Commissione per l'espletamento di quanto di competenza, nelle more dell'inserimento della Regione Umbria in allegato II della Decisione 2008/185/CE si ritiene opportuno approvare il "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Umbria", al fine di accelerare i tempi di attuazione e successivo completamento dello stesso.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato

PIANO DI CONTROLLO FINALIZZATO ALL'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE UMBRIA

1. PREMESSA

La normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, determinando pesanti limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti con conseguenti gravi danni economici.

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica sanitaria di indennità, le Regioni italiane del nord a prevalente vocazione suinicola, si sono da tempo attivate per ottenere analoga qualifica, onde evitare significative penalizzazioni economiche.

Per quanto sopra si rende necessario, al fine di tutelare le commercializzazioni degli allevamenti umbri e dei loro prodotti, attuare anche nella Regione Umbria un percorso di eradicazione che, conformemente alla Decisione 2008/185/CE, permetta l'acquisizione di indennità del territorio regionale dalla malattia di Aujeszky.

Il Decreto Ministeriale 01/04/1997, modificato successivamente dai D.M. 30/12/2010 e D.M. 04/08/2011, ha disposto il piano nazionale di controllo della malattia. L'applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali ha determinato una sensibile diminuzione della prevalenza annuale di aziende risultate positive agli accertamenti diagnostici, come viene evidenziato dalla Figura 1 e Tabelle 1 e 2.

Tabella 1

Anno	Tipologia allev.	N allev.	N capi*	N allev. Testati	N allev. pos.	% allev. Pos.	N capi testati	N capi pos.	% capi pos.
2013	RCA	242	68.515	195	9	4,60%	2.638	28	1,10%
	RCC	126	7.043	70	5	7,10%	406	18	4,40%
	ING***	440	273.304	235	9	3,80%	8.874	93	1,00%
	FAM	2.580	14.900	126	5	4,00%	635	11	1,70%
	CG,SS,ST**	8	-	3	0	0%	178	0	0%
2014	RCA	254	69.064	212	7	3,30%	2.629	43	1,60%
	RCC	132	4.516	100	7	7,00%	607	21	3,46%
	ING***	472	270.299	250	2	0,80%	8.743	10	0,10%
	FAM	2.704	15.514	159	3	1,90%	650	9	1,40%
	CG,SS,ST**	8	-	7	0	0%	426	0	0%
2015	RCA	262	69.366	227	12	5,30%	2.784	70	2,50%
	RCC	131	4.817	102	5	4,90%	540	11	2,04%
	ING***	494	258.792	257	3	1,20%	9.009	9	0,10%
	FAM	2.839	16.271	145	0	0%	572	0	0%
	CG,SS,ST**	6	-	4	1	25,00%	610	2	0,30%
2016	RCA	268	69.281	220	10	4,55%	2.559	46	1,80%
	RCC	132	5.002	110	8	7,27%	668	37	5,54%
	ING***	503	248.204	152	3	2,00%	7.285	27	0,40%
	FAM	2.905	16.527	52	3	5,80%	170	9	5,30%
	CG,SS,ST**	6	-	4	0	0%	245	0	0%
2017	RCA	289	72.699	243	7	2,88%	2.263	34	1,50%
	RCC	131	4.967	116	6	5,17%	576	42	7,29%
	ING***	545	272.460	123	0	0%	5.828	0	0%
	FAM	2.954	16.445	9	0	0%	25	0	0%
	CG,SS,ST**	6	-	3	0	0%	260	0	0%


*stima basata sulla capacità delle strutture;

** Centri genetici, Stabulari, Stalle di sosta.

*** Sottocategoria allevamenti da ingrasso

Anno	N. allevamenti suini da ingrasso con capacità ≥ 5 e ≤ 30
2013	207
2014	226
2015	252
2016	267
2017	291


Figura 1: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per malattia di Aujeszky nel periodo 1997-2017



In Umbria la prevalenza nelle aziende nel triennio 2014-2017 si è attestata al di sotto del 3% (tabella 1 e figura 2) ad eccezione dell'anno 2016 in cui si è registrato un lieve incremento di prevalenza, sia di aziende sia di capi (tabella 2 e figura 2).

Tabella 2: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per malattia di Aujeszky nel periodo 2014-2017

Anni	Aziende positive Aziende testate	Prevalenza grezza aziendale	Capi positivi Capi testati	Prevalenza grezza di capi
2013	$\frac{28}{613}$	4,57%	$\frac{150}{12.684}$	1,18%
2014	$\frac{19}{694}$	2,74%	$\frac{83}{13.059}$	0,64%
2015	$\frac{21}{706}$	2,97%	$\frac{92}{13.518}$	0,68%
2016	$\frac{23}{520}$	4,42%	$\frac{119}{10.984}$	1,08%
2017	$\frac{13}{477}$	2,73%	$\frac{76}{8.951}$	0,85%

Figura 2: Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Umbria per malattia di Aujeszky nel periodo 2014-2017

Nel 2017 sono stati testati per malattia di Aujeszky in Umbria 256 cinghiali (tabella 3), ne sono risultati positivi 43 (16,8%).

Tali controlli sono stati effettuati nell'ambito di un Progetto, inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, il quale ha previsto monitoraggi periodici dello stato sanitario della fauna selvatica condotti sulle attività venatorie che regolarmente vengono praticate nel territorio regionale (stagione venatoria 2017/2018).

Tabella 3: numero di cinghiali testati e positivi per malattia di Aujeszky in Umbria nel 2017

Cinghiali in Umbria	N. testati	N. positivi	N. dubbi
	256	43 (16,8%)	16

2. OBIETTIVI

Il presente piano è finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio della Regione Umbria e al conseguente riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della decisione 2008/185/CE.

Nello specifico, il programma prevede:

- ✚ la verifica e il monitoraggio della presenza e della circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione Umbria;
- ✚ l'aumento della percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da MA, attraverso il risanamento delle aziende infette;
- ✚ protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica e per l'applicazione delle misure di biosicurezza.

3. DEFINIZIONI

3.1 Ai fini dell'attuazione del programma valgono le definizioni di cui al D.M. 01/04/1997 e al D.L.vo 200/2010. In particolare:

veterinario Azienda USL referente del programma: veterinario dell'Azienda USL individuato dal Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda USL, il cui nominativo deve essere comunicato al Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, cui compete di coordinare, monitorare, verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky, anche a livello di singola area distrettuale e la corretta registrazione dei dati in SIVA e in BDN.

veterinario responsabile del programma: veterinario (libero professionista, compreso il veterinario aziendale), diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della MA, con particolare riferimento al programma vaccinale, alle misure di biosicurezza (**allegato 6**) e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (**allegato 1**), al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL territorialmente competente.

allevamento da riproduzione: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione interna all'allevamento stesso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da riproduzione:

a ciclo aperto (un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello);

a ciclo chiuso (allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso che vengono destinati esclusivamente alla macellazione).

allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso: ciclo completo (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); svezzamento, magronaggio, finissaggio (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fase di accrescimento);

allevamento familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti.

3.2 Con riferimento allo stato sanitario acquisito, ai sensi del presente piano gli allevamenti vengono classificati in:

sconosciuto: allevamento che non è mai stato sottoposto a controllo per la malattia e/o del quale non si conosce lo stato vaccinale;


positivo: allevamento sottoposto a controllo sierologico e nel quale è stato individuato almeno un animale positivo IgE;

negativo (senza qualifica): allevamento sottoposto a controllo sierologico ai sensi del piano e nel quale non sono stati individuati animali positivi IgE;

indenne (con vaccinazione): allevamento che è stato sottoposto a tutti i controlli previsti dal piano di accreditamento con esito negativo e in cui gli animali sono stati sottoposti agli interventi vaccinali come previsto dal programma.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente programma si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Umbria. La mappa sottostante mostra la distribuzione, per tipologia, degli allevamenti di suini in Umbria nell'anno 2017.



5. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale (allegato 4) b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi d) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati
Allevamento da riproduzione	e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso ciclo continuo	f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	g) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso fino a 30 capi (compreso gli allevamenti familiari)	h) sono state controllate annualmente 150 aziende (prevalenza del 2% e livello di confidenza del 95%) con metodo random. All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2)

Si sottolinea che gli allevamenti familiari, sono allevamenti da ingrasso che detengono fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti. Le produzioni in queste aziende hanno carattere stagionale e gli animali sono detenuti per pochi mesi. Come per gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso commerciali, anche in queste aziende le movimentazioni degli animali devono obbligatoriamente essere registrate entro i 3 giorni sul registro aziendale ed entro 7 giorni in BDN. Questa procedura garantisce la completa tracciabilità dei suini. Inoltre gli animali, presenti nelle aziende non commerciali da ingrasso, devono obbligatoriamente essere vaccinati.

Gli svezzamenti ("siti 2") verranno accreditati induttivamente, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti a), b), c), d).

Le stalle di sosta devono introdurre **esclusivamente** animali provenienti da allevamenti indenni da MA.

6. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Allevamento da riproduzione a ciclo aperto	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, allegato 2) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso	c) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica d) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso a ciclo continuo	e) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	g) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica h) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2), eseguito dopo la terza vaccinazione una sola volta per ciclo
Allevamento da ingrasso fino a 30 capi (compreso gli allevamenti familiari)	i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica l) sono state controllate annualmente 150 aziende (prevalenza del 2% e livello di confidenza del 95%) con metodo random. All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, allegato 2)

7. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

a) La qualifica di allevamento indenne è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo in allevamento

b) La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:

- riscontro in allevamento di più di un soggetto sieropositivo
- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA
- introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni
- mancata rispetto del programma vaccinale.

8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Nelle aziende da ingrasso a ciclo continuo con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della qualifica viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**) eseguito in allevamento dopo la terza vaccinazione.

In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.

9. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

1) allevamenti da riproduzione

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori
- identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazioni in vincolo sanitario dei suini:

1.a) verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:

- acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita
- acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull'azienda di destinazione
- spostamento dei suini in vincolo sanitario; in caso di spostamento all'interno del territorio regionale, tale movimentazione deve avvenire esclusivamente verso allevamenti da ingrasso che effettuano il vuoto sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita
- controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato**

2 (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%). I suini risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre quelli positivi all'accertamento diagnostico potranno essere movimentati solo verso il macello. Le partite costituite esclusivamente da suinetti sotto i 60 giorni di età, non sono sottoposte a controllo sierologico e tali animali potranno essere destinati, in vincolo sanitario, solo ad allevamenti all'ingrasso con successivo esclusivo destino alla macellazione.

1.b) verso il macello alle seguenti condizioni:

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali
- spostamento dei suini in vincolo sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nelle 24 ore precedenti l'invio.

La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 90 giorni e massimo 180 giorni, secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

2) allevamenti da ingrasso

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi.
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in allevamento, fino al primo accertamento diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica, le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%).

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazioni esclusivamente verso il macello alle seguenti condizioni:

- dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky".

La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 90 giorni e massimo 180 giorni dalla data di riscontro della positività che ha determinato la revoca della qualifica, secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario nel capannone positivo.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non accreditati o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività, a seconda della tipologia produttiva dell'allevamento.

Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal “Piano di gestione Obbligatorio” di cui ai punti 1.a, 1.b e 2 comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

10. RIACQUISIZIONE QUALIFICA DOPO REVOCA

Le azioni per la riacquisizione della qualifica dopo la revoca sono esplicitate nel capitolo 9 “PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE”

11. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Quando possibile i controlli devono essere eseguiti contestualmente a quelli previsti dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, con il prelievo eseguito al momento della macellazione.

Tale controllo deve essere concordato con il Veterinario ufficiale del macello; la partita di animali inviata al macello deve essere scortata dalla scheda di accompagnamento campioni (**allegato 3B**).

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende con qualifica sospesa o revocata sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario.

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

L'invio dei campioni all'IZSUM “Togo Rosati” (**allegato 3A**), deve avvenire mediante effettuazione della preaccettazione informatizzata nell'applicativo regionale SIVA.

Le qualifiche sanitarie sono quelle previste dall'applicativo SANAN della banca dati nazionale VETINFO.

Per gli allevamenti accreditati induttivamente la data di attribuzione o di conferma della qualifica corrisponde a quella di un sopralluogo effettuato in allevamento per altri controlli (verifica biosicurezza, controllo anagrafico, rilascio attestazioni sanitarie, controllo per accreditamento trichinellosi).

12. CONTROLLI IN ALLEVAMENTO

I controlli in allevamento sul rispetto del programma devono comprendere:

- a) la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza (**allegato 6**)
- b) il controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita
- c) la corretta applicazione dei protocolli vaccinali, attraverso la verifica documentale con eventuale controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Come prevede dal D.M. 1 Aprile 1997 e s.m.i. il Servizio Veterinario competente per territorio verifica la corretta attuazione del piano vaccinale. Tutti gli allevamenti sieropositivi vengono sottoposti a verifica della corretta applicazione del piano vaccinale.

Il controllo documentale deve comprendere l'accertamento:

- della presenza del Veterinario Responsabile del Piano Vaccinale
- della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale

- della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali (**allegato 5 modello 12** o relative informazioni su supporto informatico presenti nel sistema *vetinfo*)

Il controllo sierologico può essere effettuato in occasione del controllo diagnostico per malattia di Aujeszky e/o MVS, con i seguenti criteri:

- negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB nei primo dieci soggetti risultati gE negativi
- negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie produttive presenti.

Interpretazione dei test sierologici:

- animale non vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva
- circolazione virale in allevamento: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive.

13. COSTI

Obiettivo	Attività	Chi la fa	Chi la paga
Ottenimento qualifica °	prelievo	ASL	SSR – con specifico contributo regionale alle ASL
	analisi	IZSUM	A CARICO DELL'IZSUM, con contributo regionale per l'acquisto dei kit diagnostici
Mantenimento qualifica°	prelievo	VETERINARIO RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	A CARICO DELL'ALLEVATORE
	analisi	IZSUM	A CARICO DELL'ALLEVATORE
Sospensione o revoca qualifica	prelievo	ASL	A CARICO DELL'ALLEVATORE
	analisi	IZSUM	A CARICO DELL'ALLEVATORE
° in caso di Attività coincidenti con l'esecuzione di altri Piani di controllo	prelievo	ASL	A CARICO DELLE ASL
	analisi	IZSUM	A CARICO DELL'IZSUM

14. MONITORAGGIO SANITARIO DEI CINGHIALI SELVATICI

Viene attuata anche nei cinghiali selvatici un monitoraggio nei confronti della MA.

Il monitoraggio sanitario dei cinghiali selvatici viene effettuato, tramite sorveglianza passiva, su tutti gli animali rinvenuti morti e conferiti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati". L'individuazione di anticorpi nei confronti del virus della Malattia di Aujeszky viene effettuata su siero di cinghiale ricorrendo al kit Elisa "IDEXX PRV/ADV gl Ab".

15. VANTAGGI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio regionale comporterà un miglioramento generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti suini in Umbria legate non solo alla diminuzione dell'infezione specifica ma anche al decremento delle infezioni secondarie.

Inoltre l'aumento delle performance produttive e riproduttive determinerà un incremento economico del settore. Il beneficio economico sarà anche positivamente influenzato dallo stato sanitario più elevato in quanto renderà possibile la commercializzazione degli animali umbri e dei loro prodotti verso territori, nazionali e non, con qualifica sanitaria elevata.

16. PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54, come sostituito dall'articolo 6 comma 3 della Legge 218/88, dell'articolo 358 del TULS 1265/34 come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 196/99, salvo che il fatto non costituisca reato.

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni;

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1982 "Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina";

Decreto Ministeriale 1 aprile 1997 "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

Direttiva 1964/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e successive modifiche ed integrazioni;

Decisione 2008/185/CE della Commissione del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI

Allegato 1: comunicazione del veterinario responsabile del Piano

Allegato 2: tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

Allegato 3: schede accompagnamento campioni, da allevamento (3A) e da macello (3B)

Allegato 4: programmi ed interventi vaccinali

Allegato 5: dichiarazione di vaccinazione (mod. 12)

Allegato 6: misure di biosicurezza

Allegato 1

Spett. Servizio Veterinario di Sanità Animale
AZIENDA USL

Oggetto: comunicazione del Veterinario responsabile del Piano regionale di controllo della Malattia di Aujeszky

Il sottoscritto Cognome..... Nome.....
In qualità di Proprietario Detentore dell'allevamento (ragione sociale)

.....
Codice aziendale
Sito nel Comune di
Via/Località
Telefono e-mail

dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto, del

Dr..... iscrizione Albo della Provincia di
..... n.residente invia
..... e-mail.....
telefono..... C.F.....

Luogo..... li

l'Allevatore
.....

il Veterinario
.....

Allegato 2

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	Tutti
12	Tutti
13-14	Tutti
15-16	Tutti
17-18	Tutti
19-20	Tutti
21-23	Tutti
24-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24

86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

Allegato 3A

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO,
DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

REGIONE UMBRIA	PROVINCIA DI _____
AZIENDA USL _____	DISTRETTO _____
TEL _____	FAX _____
EMAIL _____	

PIANO MVS – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione [1]	dell'accreditamento	1°	prelievo
Acquisizione [2]	dell'accreditamento	2°	prelievo
Controllo [3]	di conferma	in azienda	accreditata
Controllo [4]	in stalla	di sosta	
Correlazione [5]	epidemiologica	in azienda	focolaio (*)
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod. az. destinazione _____) [6]			
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod.az. origine _____) [7]			
A seguito di positività riscontrata in azienda [8]			
Verifica [9]	azienda del comparto	1°	prelievo
Verifica [10]	azienda del comparto	2°	prelievo
Importazione [11]			
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione [17]			
Sospetto [18]			
Riacquisizione dell'accreditamento			
1° [12]	prelievo	Riacquisizione	dell'accreditamento
Azienda [13]	in zona	di protezione	(*)
Azienda [14]	in zona	di sorveglianza	(*)
2° [15]	prelievo	Riacquisizione	dell'accreditamento
Azienda [16]	in zona	di protezione	(*)

(*) Indicare il codice dell'azienda focolaio

PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro	[S6]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1)

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Denominazione dell'allevamento _____

Provincia _____ Comune _____

Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella): **[RCA]** Riproduzione ciclo aperto
[RCC] Riproduzione Ciclo Chiuso **[SS]** Stalla di Sosta **[IN]** Ingrassio **[AU]** Familiare
[CG] Centro Genetico
 N. riproduttori presenti | _____ | N. suini presenti | _____ |

Data prelievo dei campioni _____ Tipo campioni prelevati: SANGUE n. _____
 FECl n. _____
 EPITELIO n. _____

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

Malattia vescicolare suino Peste suina classica Malattia di Aujeszky

Altro _____

(1) In caso di prelievo al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento

Identificazione dei suini campionati in allevamento

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	

28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg)**

–
Verro – Verretto

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

Allegato 3B

PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI – MACELLO

REGIONE UMBRIA	PROVINCIA DI _____
AZIENDA USL _____	DISTRETTO _____
TEL _____	FAX _____
EMAIL _____	

PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo [A1] Controllo per mantenimento qualifica [A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo [A2] Controllo per verifica stato vaccinale [M5]
Monitoraggio sierologico annuale [M3] Altro [S6]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denominazione dell'allevamento _____
Provincia _____ Comune _____
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella)
[RCA] Riproduzione ciclo aperto [RCC] Riproduzione Ciclo Chiuso [SS] Stalla di Sosta
[IN] Ingrasso [AU] Familiare [CG] Centro Genetico
N. riproduttori presenti _____ N. suini presenti _____
AZIENDA USL di competenza per l'allevamento (invio esiti) _____

Indirizzo _____	
Fax _____	email _____

Data prelievo dei campioni _____	Tipo campioni prelevati: [] SANGUE n.
_____	[] FECEI n.
_____	[] EPITELIO n.

MACELLO DI PRELIEVO CAMPIONI

Approval Number _____
Denominazione macello _____
Provincia _____ Comune _____

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

[] Malattia di Aujeszky	<input checked="" type="checkbox"/> gE	[] gB	[] Altro
--------------------------	--	--------	-----------

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI (come da Mod 4 n. del ___/___/_____)

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	

26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro – Verretto**

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

Allegato 4

PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti “BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE”:

1. Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento.
2. Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C.
3. Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo.
4. Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
5. Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
6. L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro-auricolare.
7. L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea.
8. Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
9. Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni “a vuoto”.
10. Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
11. Cambiare il più frequentemente possibile l'ago.
12. La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8-2,0 mm

Norme generali

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini inattivati o vivi attenuati purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (D.M. 30 Dicembre 2010 e Nota Ministeriale 17 Maggio 2013). Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 1/4/1997, come di seguito indicato:

1. Allevamenti suini da riproduzione

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi).

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal "sito 2" al "sito 3".

2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2 rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

La prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il piano vaccinale deve essere certificato mediante il modello 12 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (allegato 6) che dovrà essere trasmesso in copia al Servizio Veterinario.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006) da parte del Servizio Veterinario.

La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sul modello IV di spedizione degli animali.

Allegato 5

N° _____

MOD. N. 12-MA

REGIONE UMBRIA
SERVIZIO VETERINARIO
AZIENDA USL _____ COMUNE DI _____

DENUNCIA DI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI

Presso l'allevamento (denominazione e timbro)

Codice Aziendale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Proprietario _____

Indirizzo: Via _____ n° _____ Comune _____ Prov. _____

SUINI VACCINATI					
Tipologia animali (Scrofe, scrofette, verri, verretti, magri ecc)	Tipo di intervento (1°vaccinazione, 2°vaccinazione, 3°vaccinazione,richiamo)	Età degli animali (mesi)	N.° capi vaccinati	CAPANNONE	BOX

Malattia per la quale è stata praticata l'immunizzazione o l'inoculazione diagnostica:

MALATTIA DI AUJESZKY

Denominazione del prodotto (indicare anche la serie) _____

Istituto produttore _____

Trattamento immunizzante eseguito: vaccinoprofilassi _____

Metodo seguito per la somministrazione (sottocutaneo, intradermico, intrapalpebrale ecc) ed esito relativo:

Data delle operazioni _____

Osservazioni _____

Data _____

II VETERINARIO DENUNCIANTE

Al Servizio veterinario della Az.USL di _____

Bollo

Visto IL VETERINARIO UFFICIALE

Allegato 6

MISURE DI BIOSICUREZZA

PREREQUISITI

- Garantire il benessere animale evitando le condizioni che possono indurre stress agli animali (D.lgs 534/92, D.lgs 146/01, D.lgs 53/04)
- Garantire una corretta alimentazione ed un buono stato di nutrizione degli animali ponendo particolare attenzione ai soggetti con sintomatologia riferibile a carenze nutrizionali o dismetaboliche; è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina
- Garantire il corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo 200/2010 e delle registrazioni nella Banca Dati Nazionale dei suini

MISURE STRUTTURALI OBBLIGATORIE

- **Barriere:** (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentano di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati
- **Parcheggio:** l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori

- **Piazzola per la disinfezione degli automezzi:** possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione per la pulizia e dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti dei virus, fatto salvo il rispetto della normativa in materia
- **Spogliatoio/ zona filtro:** devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio dei vestiti prima di accedere in allevamento. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati
- **Cella frigorifera per lo stoccaggio carcase animali morti in allevamento (in caso di assenza di procedure per lo smaltimento immediato):** possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e dotata di pozzetto raccolta reflui
- **Infermeria:** ogni settore di allevamento deve essere dotato di un locale/area nettamente separato, sia fisicamente che gestionalmente, chiaramente identificato, in grado di ospitare un numero adeguato di animali (minimo 5% dei presenti nel settore) che necessitano di cure e attenzioni perché malati, feriti o con compromesse condizioni fisiche

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI

- Evitare di detenere animali di altre specie in condizioni di libero accesso alle porcilaie
- Applicare il protocollo di derattizzazione
- Limitare la circolazione di persone e mezzi all'interno della propria azienda e individuare zone o percorsi specifici da fare rispettare
- Dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi chiunque entra in allevamento, in particolare tecnici ed altri operatori del settore che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti, commercianti)
- Tenere un registro dei visitatori in cui annotare tutti gli ingressi in azienda di personale esterno
- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili alle malattie del suino e non deve avere contatti diretti/indiretti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. Deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda. Evitare di utilizzare attrezzatura impiegata in altri allevamenti
- Effettuare operazioni periodiche di pulizia e disinfezione delle strutture con l'utilizzo di prodotti sicuramente attivi nei confronti dei virus. Tenere aggiornato il registro degli interventi di pulizia e disinfezione
- Il carico/scarico suini vivi deve avvenire all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall' azienda (mono-carico);

2) Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus ADV prima del carico degli animali;

- Il carico degli “scarti” e dei riproduttori a fine carriera deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli animali riformati devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira tali animali non può entrare in allevamento
- Gli automezzi che trasportano i suini devono essere lavati e bonificati con prodotti efficaci nei confronti dei virus presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere documentate con apposito certificato (conforme all'allegato IX dell'O.M.12 aprile 2008)
- Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore; in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. Il camion che ritira le carcasse degli animali morti non può entrare in allevamento. Concluse le operazioni di carico, la piazzuola antistante la cella frigorifera deve essere accuratamente lavata e cosparsa di disinfettante
- Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus ADV
- Segnalare immediatamente al Servizio Veterinario eventuali sintomi riferibili a malattia di Aujeszky (starnuti, scolo nasale, dispnea e sviluppo di una grave tosse in tutti i soggetti colpiti, tremori, ipersalivazione, incoordinazione nei neonati e aborti nelle femmine gravide)
- Limitare l'uso dei farmaci immunosoppressori allo stretto necessario, prestando particolare attenzione all'utilizzo su animali sieropositivi
- Per la fertilizzazione dei terreni utilizzare esclusivamente liquame con adeguato periodo di maturazione (almeno 40 giorni di stoccaggio); fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è buona prassi evitare lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è da evitare l'uso di liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA RIPRODUZIONE

- E' obbligatorio destinare alla riproduzione esclusivamente verri provenienti da allevamenti indenni
- L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) idonei ad effettuare la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto. I capi di nuova introduzione devono rimanere isolati del resto dell'allevamento per almeno 40 giorni o finché non è stato ultimato il ciclo completo delle vaccinazioni. Nel periodo di isolamento gli animali devono essere sottoposti ad osservazione clinica e prima di essere inseriti nel ciclo produttivo è buona prassi siano controllati sierologicamente per ADV
- Deve essere utilizzato esclusivamente seme proveniente da centri di produzione autorizzati
- Se praticata la monta naturale, utilizzare verri sieronegativi su scrofe sieronegative. Per le scrofe sieropositive deve essere utilizzato un verro adibito alla monta esclusiva di questi capi oppure deve essere praticata al fecondazione artificiale.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA PRODUZIONE

- Deve essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- tra i diversi cicli devono essere eseguite le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto sanitario di almeno 7giorni
- registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per settori).

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
